

Prot. n. 153/2016

Roma, 31/08/2016

Spett.le

Organismo Italiano di Contabilità
staffoic@fondazioneoic.it

Oggetto: Osservazioni alla bozza del principio contabile OIC n. 12/2016

Appendice A: Prospetto leasing ex n. 22 art. 2427 per le imprese utilizzatrici

Si condivide, senza riserva alcuna, la scelta di abbandonare immediatamente il prospetto, troppo complesso, contenuto nell'appendice D dell'OIC 12/2014 (e prima ancora nell'OIC 1/2004) a favore del nuovo prospetto di appendice A. Si tratta di un prospetto minimale ma perfettamente aderente al dettato normativo con il pregio di essere di semplice gestione e di chiara lettura.

Rinviando al documento allegato per eventuali spiegazioni di dettaglio sulle criticità che caratterizzano, invece, il prospetto di cui all'OIC del 2014, basti in questa sede sottolineare come il prospetto in parola porti addirittura ad una rappresentazione finanziariamente non veritiera dei "debiti impliciti" e mal si pone, dal punto di vista della chiarezza, nella scomposizione degli effetti sul patrimonio netto (si vedano alle pagg. 7 e 8 le argomentazioni esposte nel paragrafo "risconto del maxicanone").

Si auspica pertanto che la scelta di abbandonare il prospetto 2014 sia confermata nella versione definitiva dell'OIC in consultazione, in attesa che il legislatore si decida, pur tuttavia, ad apportare le modifiche alla normativa civilistica e fiscale affinché, anche per i leasing finanziari (esclusivamente quelli per i quali sia previsto il riscatto), sia finalmente introdotta la contabilizzazione secondo la c.d. metodologia finanziaria. L'adozione di tale metodologia avrebbe il pregio di allineare la contabilizzazione delle acquisizioni in leasing (salvo separata evidenza nella classe B dello stato patrimoniale e/o in nota integrativa) e degli acquisti di proprietà realizzando una tangibile semplificazione nella gestione contabile di tali contratti ed eliminando altresì le (esagerate) complicazioni fiscali attualmente vigenti.

Eliminazione voce E - Oneri e proventi straordinari

Al fine di rendere quanto più possibile omogeneo il comportamento fra gli operatori sarebbero opportuni ulteriori dettagli esemplificativi in merito alla voce in cui contabilizzare rettifiche di ampia diffusione e non estranee all'ordinaria operatività delle imprese.

Si consideri ad esempio, tra i vari casi di rettifica, quello del **reso di merce** a seguito di **accordo sopravvenuto nell'esercizio successivo** a quello in cui i beni sono stati venduti e gli originari corrispettivi iscritti in bilancio (Ce A1). Il reso dovrà essere contabilizzato a rettifica della stessa voce (Ce A1) in cui il corrispettivo era stato iscritto nell'anno precedente oppure in un'altra voce (ad esempio Ce B14) del conto economico? Estremizzando, si consideri anche l'ipotesi in cui nell'esercizio n+1 il reso rappresenti l'unica operazione da rilevare a conto economico. Per l'esempio citato né la bozza dell'OIC 12 né quella dell'OIC 29 sembrano fornire sufficienti indicazioni al riguardo, salvo quella di rinviare al redattore del bilancio il compito dell'individuazione della corretta classificazione sulla base della tipologia di evento.

Per quanto riguarda i **furti di merce** si ritiene utile precisare se sia ancora corretto, nelle situazioni in cui siano ricorrenti (ad esempio nella grande distribuzione), che la rilevazione avvenga attraverso la minor valorizzazione delle giacenze di magazzino.

Capitolo nota integrativa e rinvio ad altri principi

Per quanto non espressamente già indicato nell'OIC 12, sarebbe molto utile all'utenza se in tale capitolo venissero espressamente richiamati/elencati (anche tramite rinvio *sine die*) gli argomenti affrontati in altri principi contabili.

Ad esempio:

- in merito alle informazioni da fornire per la "correzione di errori commessi in esercizi precedenti", rinvio al documento OIC 29 § 47 (rif. bozza);
- in merito alle informazioni da fornire per i "fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (art. 2427 n. 22-quater), rinvio al medesimo OIC 29 § 53 (rif. bozza);
- ecc.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore Generale

Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento Fiscale

Francesco Zuech



Allegati

1) prospetto criticità del prospetto leasing OIC/Xbrl 2015-12-14

Allegato

LEASING: ANALISI SULLE CRITICITA' DEL PROSPETTO PER NOTA INTEGRATIVA OIC/XBRL 2015-12-14

a cura di Francesco Zuech

La tassonomia per i bilanci in deposito nel 2015

Molte sono state le critiche che nel 2015 sono state rivolte alla tassonomia Xbrl che, proseguendo nel processo di standardizzazione e di efficace fruibilità dei dati economico finanziari dei bilanci d'esercizio, ha imposto, appunto dal 2015, l'omonimo formato anche alla nota integrativa (salva l'esclusione per le società quotate e le non *Ias adopter*). Fra le varie criticità riscontrate spiccava l'assenza di alcune tabelle, come quelle del rendiconto finanziario e quella per i beni acquisiti in leasing. Dal lato pratico, poi, il tutto risultava amplificato dalla rigidità dello schema imposto dalla tassonomia con la conseguenza di dover relegare alcune informazioni obbligatorie nella parte testuale della nota (spesso in quella finale), previa adozione di "acrobatici" escamotage (cioè previa conversione in HTML) laddove si volesse effettuare il copia incolla di tabelle non previste dallo standard XBRL. E' stato il caso, fra gli altri, delle informazioni obbligatorie richieste dal n. 22 dell'art. 2427 CC per i contratti di leasing finanziario, su cui intendiamo concentrare l'attenzione in queste note, analizzando la nuova tassonomia che "rimedia" alle citate carenze.

La tassonomia per i bilanci in deposito dal 01/03/2016

Per la campagna bilanci 2016 è stato obbligatorio l'utilizzo della nuova tassonomia XBRL 2015-12-14: più precisamente l'obbligo vige a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2015 (o successivamente) e approvati a partire dal 1° marzo 2016. La nuova tassonomia ha provato a risolvere le criticità retro citate fornendo nel compilatore di Excel tabelle precaricate anche per il rendiconto finanziario¹ e il prospetto per i leasing, e "rivisitando" quelle per la fiscalità differita. Qualche passo in avanti è stato effettivamente compiuto. Tuttavia si è subito osservato che nei fogli di calcolo proposti (su questo si basa il compilatore ufficiale) siano mancate, anche quest'anno, le formule per calcolare i totali dei vari aggregati (in sostanza si è reso necessario digitare – o importare - anche quelli). Anche se a prima vista potrebbe sembrare un dettaglio, noi riteniamo che tale carenza comporti un aggravio di tempo oppure spinga - chi se lo può permettere - verso interfacce di mercato più performanti. Inoltre, pur limitandoci all'analisi della diffusa casistica dei leasing, le complicazioni non sono finite. Prima di procedere con l'analisi dei prospetti dedicati alla casistica in questione, ad onor di cronaca, va subito evidenziato che nel documento di accompagnamento alla nuova tassonomia (2015-12-14), rilasciato il 3/3/2016 dall'Associazione XBRL Italia, è stato opportunamente sottolineato "*come - contrariamente a quanto da alcuni affermato - la vigente tassonomia non imponga la compilazioni di alcuna tabella*" e che "*qualsiasi prospetto predisposto da XBRL Italia con riferimento alla nota integrativa, laddove lo si ritenga inidoneo (nonostante il parere favorevole dell'Organismo Italiano di contabilità) a rappresentare la peculiare situazione aziendale, può essere sostituito - semplicemente non inserendovi alcun dato - da informazioni discorsive o tabelle personalizzate² inserite nei campi testuali*" e, ancora, che "*rimane in ogni caso possibile il cosiddetto "doppio deposito", quale estrema ratio a tutela del true and fair view*".

I prospetti standard per i leasing

La nuova tassonomia XBRL ha innovato, come anticipato, la gestione delle informazioni per i leasing. Il nuovo compilatore, infatti, offre due tabelle standard (identiche sia per il bilancio in forma ordinaria che per

¹ Oggi l'art. 2423 CC (nella versione in vigore dal 01/01/2016 per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da date data) sancisce inequivocabilmente l'obbligatorietà, salvo che per il bilancio in forma abbreviata (artt. 2435-bis e 2435-ter).

² Le tabelle personalizzate possono essere realizzate attraverso le implementazioni previste dai software gestionali oppure seguendo le istruzioni offerte da InfoCamere nel suo *Manuale utente per la redazione del bilancio completo XBRL 2016* (disponibile sul sito https://webtelemaco.infocamere.it/client_TEBEplus/WebTLMC/xbrl_home.html).

quello in forma abbreviata ex art. 2435-bis) che vanno compilate da chi, predisponendo il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, deve contabilizzare i beni acquisiti in leasing secondo la metodologia patrimoniale. Tali tabelle, collocate nell'attivo della nota integrativa dopo le immobilizzazioni materiali e prima di quelle finanziarie, accolgono rispettivamente i seguenti prospetti che l'OIC 1 propone fin dal 2004:

- il prospetto degli effetti sul patrimonio netto (foglio T0033 o, per la forma abbreviata, T0138);
- il prospetto degli effetti sul risultato d'esercizio e cioè sul conto economico (foglio T0034 o, per la forma abbreviata, T0139).

Prima di addentrarci nell'analisi dei dettagli (e delle criticità) compilative di tali prospetti, riteniamo utile fissare i dati su cui sviluppare un esempio estremamente³ semplificato.

Dati esempio	
Leasing relativo ad un macchinario con aliquota ammortamento del 20%	
Durata: dal 01/07/2014 al 31/12/2016 (due anni e mezzo o, più precisamente, 915 gg)	
Valore del bene (pagato dalla società di leasing): € 700.000 + Iva	Montecanoni (E3) € 720.000 + Iva
Maxicanone: € 140.000 + Iva	
Canoni periodici: € 20.000 + Iva; n. canoni periodici: 29 mensili	
Prezzo riscatto € 50.000 + Iva	

Tavola 1 – Valori risultati dalla contabilizzazione con il metodo patrimoniale

CALCOLO COMPETENZA CANONI E RISCONTI						
Esercizio	importi contabilizzati			competenza contabile		Q=(O-P1) Risconto (+) Rateo (-) 31/12
	O1) canoni e spese contabilizzate	O2) giroconto risconto/rateo esercizio precedente	O)=O1+O2 totale contabilizzato	N3 gg	Px) E3 / GgTot x N3a competenza calcolata su monte canoni originario	
2014	€ 260.000,00	/	€ 260.000,00	184	€ 144.786,89	€ 115.213,11
2015	€ 240.000,00	€ 115.213,11	€ 355.213,11	365	€ 287.213,11	€ 68.000,00
2016	€ 220.000,00	€ 68.000,00	€ 288.000,00	366	€ 288.000,00	€ -
Tot.	€ 720.000,00			Gg tot 915	€ 720.000,00	€ 720.000,00

Dal 2016, a seguito del riscatto, dalla contabilità risulteranno, altresì, i seguenti valori relativamente all'ammortamento del prezzo di riscatto.

PIANO DI AMMORTAMENTO PREZZO RISCATTO					Canoni (Px)	Totale a conto economico (Px + M2)
Esercizio	Costo storico (M1)	Quota amm.to (M2)	F.do amm.to (M3)	Valore netto (M6)		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	144.786,89	144.786,89
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	287.213,11	287.213,11
2016	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	288.000,00	293.000,00
2017	50.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00		10.000,00
2018	50.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00

³ Per evitare eccessivi mal di testa, ci limitiamo ad un caso semplice (leasing di un macchinario con deducibilità fiscale allineata a quella contrattuale), ma va da sé che le complicazioni (di cui faremo cenno nel prosieguo) sarebbero ulteriormente amplificate laddove ci si dovesse misurare con leasing (stipulati dal 29/4/2012) di durata contrattuale inferiore a quella fiscale, oppure con leasing relativi a fabbricati strumentali o, ancora, a veicoli con deducibilità limitata.

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

2019	50.000,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00		10.000,00
2021	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00		10.000,00
2022	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00		5.000,00
2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
€ 50.000,00				€ 720.000,00		€ 770.000,00

Tavola 2 – Piano di ammortamento finanziario

PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO							
Rata	Data scadenza	Importo rata	Quota interesse	Quota capitale	Debito residuo	Debito estinto	Rate residue
importo operazione			-	-	700.000,00	-	
maxicanone		140.000,00	-	140.000,00	560.000,00	140.000,00	
		-	-	-	560.000,00	140.000,00	29
gg 1							
1	07/2014	20.000,00	4.185,52	15.814,48	544.185,52	155.814,48	28
2	08/2014	20.000,00	4.067,32	15.932,68	528.252,84	171.747,16	27
3	09/2014	20.000,00	3.948,23	16.051,77	512.201,07	187.798,93	26
4	10/2014	20.000,00	3.828,26	16.171,74	496.029,33	203.970,67	25
5	11/2014	20.000,00	3.707,39	16.292,61	479.736,72	220.263,28	24
6	12/2014	20.000,00	3.585,62	16.414,38	463.322,34	236.677,66	23
7	01/2015	20.000,00	3.462,94	16.537,06	446.785,28	253.214,72	22
8	02/2015	20.000,00	3.339,34	16.660,66	430.124,61	269.875,39	21
9	03/2015	20.000,00	3.214,81	16.785,19	413.339,42	286.660,58	20
10	04/2015	20.000,00	3.089,36	16.910,64	396.428,78	303.571,22	19
11	05/2015	20.000,00	2.962,96	17.037,04	379.391,74	320.608,26	18
12	06/2015	20.000,00	2.835,63	17.164,37	362.227,37	337.772,63	17
13	07/2015	20.000,00	2.707,34	17.292,66	344.934,71	355.065,29	16
14	08/2015	20.000,00	2.578,09	17.421,91	327.512,80	372.487,20	15
15	09/2015	20.000,00	2.447,88	17.552,12	309.960,67	390.039,33	14
16	10/2015	20.000,00	2.316,69	17.683,31	292.277,36	407.722,64	13
17	11/2015	20.000,00	2.184,52	17.815,48	274.461,88	425.538,12	12
18	12/2015	20.000,00	2.051,37	17.948,63	256.513,25	443.486,75	11
19	01/2016	20.000,00	1.917,22	18.082,78	238.430,47	461.569,53	10
20	02/2016	20.000,00	1.782,06	18.217,94	220.212,53	479.787,47	9
21	03/2016	20.000,00	1.645,90	18.354,10	201.858,43	498.141,57	8
22	04/2016	20.000,00	1.508,72	18.491,28	183.367,14	516.632,86	7
23	05/2016	20.000,00	1.370,51	18.629,49	164.737,66	535.262,34	6
24	06/2016	20.000,00	1.231,27	18.768,73	145.968,93	554.031,07	5
25	07/2016	20.000,00	1.090,99	18.909,01	127.059,92	572.940,08	4
26	08/2016	20.000,00	949,66	19.050,34	108.009,58	591.990,42	3
27	09/2016	20.000,00	807,28	19.192,72	88.816,86	611.183,14	2
28	10/2016	20.000,00	663,83	19.336,17	69.480,69	630.519,31	1
29	11/2016	20.000,00	519,31	19.480,69	50.000,00	650.000,00	0
riscatto	12/2016	50.000,00	-	50.000,00	- 0,00	700.000,00	
		-	-	-	-	-	
Riepilogo esborsi:							
maxicanone e spese		140.000,00					
canoni periodici		580.000,00	70.000,00	510.000,00			
Totale escluso riscatto		720.000,00	70.000,00	510.000,00			
riscatto		50.000,00		50.000,00			
Totale con riscatto		770.000,00	70.000,00	560.000,00			

Tavola 3 – Valori risultanti dalla contabilizzazione (virtuale) con il metodo finanziario

Contabilizzazione con metodo finanziario									
Esercizio	C.ec C17					F.do amm.to (X3)	Att.BII Valore netto (X6)	Sp D o E Ratei/risconti interessi rate a cavallo	Pass. D Valore attuale rate non scadute a fine esercizio
	Interessi da piano di ammortamento finanziario	indicizzazione imputata in conto ec. nell'es.	Interessi complessivi di competenza	Costo storico (X1)	Quota amm.to (X2)				
2014	23.322,34	0,00	23.322,34	700.000,00	70.000,00	70.000,00	630.000,00	0,00	463.322,34
2015	33.190,91	0,00	33.190,91	700.000,00	140.000,00	210.000,00	490.000,00	0,00	256.513,25
2016	13.486,75	0,00	13.486,75	700.000,00	140.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	700.000,00	140.000,00	490.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	700.000,00	140.000,00	630.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	700.000,00	70.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
€ 70.000,00 € - € 70.000,00 € 700.000,00									

Il prospetto XBRL/OIC degli effetti sul patrimonio netto

Con riferimento ai dati di cui all'esempio retro esposto, il primo dei due prospetti dedicati all'esposizione in nota integrativa (quello degli effetti sul patrimonio netto) va compilato, con riferimento all'esercizio in chiusura al 31/12/2015 (il secondo dell'esempio in analisi), come indicato in Tavola 4. Come si può notare, il prospetto ha il compito di ricostruire ed evidenziare gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto se, in luogo del formalistico metodo patrimoniale purtroppo ancora imposto dal legislatore nazionale (canoni a conto economico e iscrizione fra le immobilizzazioni solo del prezzo di riscatto), fosse stato adottato il metodo finanziario (vale a dire iscrizione del valore del bene fra le immobilizzazioni, da ammortizzare, con contropartita il debito verso la società di leasing da ridurre con il pagamento dei canoni, imputando gli interessi passivi a conto economico, come avviene per i mutui)⁴.

Tavola 4 - prospetto Xbrl degli effetto sul patrimonio netto (T0033 o T0138)

Attività	Importo
a) Contratti in corso	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	630.000
relativi fondi ammortamento	70.000
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	0
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio	0
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	-140.000

⁴ Mal si comprendono le ragioni per cui il legislatore del D.Lgs 139/2015 abbia ancora rinviato (in attesa della definizione del quadro regolatorio internazionale, sembrerebbe) l'aggiornamento della modalità di rappresentazione in bilancio. Se si escludono isolate posizioni dissonanti (fra le quali quella di Assilea), praticamente unanime, infatti, era stata l'opinione della dottrina e del mondo accademico (CNDEC, OIC, ADC, Assonime, ecc), espressa in occasione della consultazione pubblica promossa dal MEF, in merito all'opportunità di adottare il metodo finanziario anche al fine di attuare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

a.5) Rettifiche/ripreses di valore su beni in leasing finanziario		0
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio		
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio		490.000
relativi fondi ammortamento		210.000
b) Beni riscattati		
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio		0
Totale (a.6+b.1)		490.000
Passività		
c) Debiti impliciti		
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente		
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente		578.535
di cui scadenti nell'esercizio successivo		322.022
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5	463.322 (v.a. debito residuo a.p) + 115.213 (storno risconto attivo maxicanone) = € 578.535	256.513
di cui scadenti oltre i 5 anni		0
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio		0
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio		-254.022
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio		
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio		324.513
di cui scadenti nell'esercizio successivo	256.513 (v.a. debito residuo) + 68.000 (storno risconto attivo maxicanone) = € 324.513	324.513
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5		
di cui scadenti oltre i 5 anni		0
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)		165.487
e) Effetto fiscale		52.529
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)		112.958

Il contenuto esplicativo ripreso dall'XBRL adotta quello dell'OIC che, nel principio n. 12, rivisitato nel 2014, ripropone "tal quale" quello dell'OIC 1, salva l'introduzione di una significativa nota (la numero 14) a piè di pagina della voce "debiti impliciti".

Risconto maxicanone

Nel prospetto in analisi non compare la voce Ratei e Risconti. La citata nota 14 precisa come "Nel presente prospetto esemplificativo, i debiti impliciti sono considerati al netto dell'eventuale canone corrisposto anticipatamente (cosiddetto maxicanone), riscontato secondo il metodo patrimoniale". La precisazione in questione testimonia l'incompletezza (o, se vogliamo, l'approssimazione esemplificativa) dell'originario OIC 1 che, a nostro giudizio, viene pur tuttavia risolta in modo troppo "sbrigativo" nel nuovo OIC 12. Fra i "debiti impliciti", infatti, viene precisato di collocare una posta che, come evidenzia lo stesso OIC al § 25 del n. 18, è tutt'altro che eventuale: il risconto attivo sul canone anticipato o maxicanone, per l'appunto. Al riguardo va osservato che:

- (i) se la logica doveva essere quella di non accontentarsi dei "dati minimi" previsti dal n. 22 dell'art. 2427⁵ ma di far trasparire (quantomeno se d'importo apprezzabile dice l'OIC) i diversi effetti che si sarebbero manifestati sul conto economico e sul patrimonio netto (cioè negli schemi di bilancio) con

⁵ Valore attuale delle rate non scadute; interessi impliciti di competenza; valore netto al quale il bene sarebbe stato iscritto come immobilizzazione specificando altresì ammortamenti, rettifiche e ripreses di valore.

la contabilizzazione finanziaria, allora tale posta (anche per motivi di chiarezza nella lettura) avrebbe dovuto essere rappresentata come una minor posta dell'attivo;

- (ii) considerato che è stata, invece, imboccata una strada diversa, e cioè quella di agire sui debiti impliciti, non resta allora che dedurre come, per motivi di quadratura, il valore dei citati debiti vadano "lordizzati" e non "nettizzati" dai risconti in questione.

Imprecisioni a parte, captato il pur chiaro e opportuno messaggio lanciato dalla nota, considerato altresì che il prospetto imposto dalla tassonomia non è modificabile⁶, non resta quindi che concludere come di seguito:

- in c1 (debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente) va sommato il saldo dei risconti attivi dell'anno precedente;
- in c4 (debiti impliciti a fine dell'esercizio) va sommato quello dei risconti di fine esercizio;
- in c3 (rimborso della quota capitale) va collocata la differenza (assorbimento) fra risconto finale ed iniziale.

Acclarato tutto ciò, rimane da decidere come e se collocare tali risconti in ragione della "scadenza" (vedi i "di cui" della voce c1 e c4). A parere di chi scrive si può arrivare alla conclusione che è possibile non suddividere nulla a seconda dell'esigibilità, limitandosi a collocare l'intero risconto nel "di cui" relativo all'importo "scadente nell'esercizio successivo", salvo, se l'importo è significativo⁷, valutare eventualmente l'opportunità di evidenziare tale situazione (vedi Tavola 5) nella parte a commento testuale (foglio T0035 o, per la forma abbreviata, T0140). Il risconto attivo del maxicanone, infatti, rappresenta, dal punto di vista finanziario, un onere già sostenuto. Non si tratta, quindi, di un debito in senso finanziario e, pertanto, come abbiamo già osservato, la citata nota 14 mal si pone, dal punto di vista della chiarezza, nella scomposizione degli effetti sul patrimonio netto.

Tavola 5 - eventuale specifica sui "debiti impliciti" da indicare nella tabella testuale (T0035 o T0140)

Come da indicazioni O.I.C. n. 12/2015:

- nella voce c.1 (debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente) sono inclusi complessivi € 115213 relativi ai Risconti/Ratei rilevati con il metodo patrimoniale (per € 115.213) al netto dei Risconti/Ratei che sarebbero stati rilevati con il metodo finanziario (per € 0). Senza tali inclusioni, l'importo dei debiti impliciti (quota capitale) effettivi verso la società di leasing è di € 463.322;
- nella voce c.4 (debiti impliciti al termine dell'esercizio) sono inclusi complessivi € 68.000 relativi ai Risconti/Ratei rilevati con il metodo patrimoniale (per € 68.000) al netto dei Risconti/Ratei che sarebbero stati rilevati con il metodo finanziario, per € 0. Senza tali inclusioni, **l'importo dei debiti impliciti (quota capitale) effettivi verso la società di leasing è di € 256.513**

Altri Ratei e Risconti

E' appena il caso di precisare che, considerata l'impossibilità di "personalizzare" gli schemi delle tabelle XBRL, nei già citati "debiti impliciti" vanno altresì collocati (facendo attenzione agli eventuali diversi effetti di segno algebrico) altri ratei e risconti che sarebbero derivati dalla diversa contabilizzazione con il metodo finanziario. Si pensi, ad esempio, al risconto sugli interessi impliciti di un canone anticipato a cavallo d'esercizio.

Attività per fiscalità temporanea anticipata

Il caso non è improbabile e gli effetti sul patrimonio netto risultano innegabili (si pensi, ad esempio, ai leasing stipulati dal 29/4/2012 con durata contrattuale inferiore a quella fiscale). Anche da questo versante il prospetto non propone una voce specifica e pertanto non resta che collocare direttamente nella voce "effetto fiscale" (vedi oltre) gli eventuali differenziali.

⁶ Al massimo, come abbiamo già evidenziato, lo si lascia in bianco e si importano (previa conversione in HTML) altre tabelle nella parte testuale.

⁷ Anche in merito all'obbligo di indicare nella nota integrativa (ex 2427 n. 7) la composizione della voci "ratei e risconti", secondo la durata, va osservato che la stessa, come da OIC 18 (§ 26), è richiesta solo quando il loro ammontare è apprezzabile (fermo restando l'esonero per i bilanci abbreviati).

Effetti sul patrimonio netto di tipo “definitivo”

Un caso che meriterebbe maggiori spiegazioni riguarda quelle situazioni nelle quali le differenze fra i due metodi di contabilizzazione (patrimoniale e finanziario) non sono destinate ad assorbirsi con il passaggio del tempo. Su tutti, il caso più rilevante, è sicuramente quello dei fabbricati strumentali in merito allo scorporo del valore del terreno. Oltre a differenze di ordine temporaneo (legate al diverso lasso temporale in cui il costo complessivo deducibile concorre a formare il reddito), in tal caso vi sono, infatti, differenze destinate ad incidere in modo definitivo sul patrimonio netto. Si tratta della quota terreno imputata a conto economico con i canoni in B8⁸, al netto della quota terreno, non ammortizzata, sul prezzo riscatto.

Il prospetto XBRL/OIC degli effetti sul risultato d'esercizio

Il secondo prospetto XBRL dedicato ai leasing (vedi Tavola 6) ha il compito (in trait d'union con il primo) di spiegare gli effetti sul conto economico che si sarebbero verificati con la contabilizzazione finanziaria. Anche in questo caso lo schema è quello ripreso dall'OIC che nel n. 12 (aggiornato 2015) aggiunge le seguenti note:

- **nota n. 15**, in corrispondenza della voce a.1) “Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario” per la quale viene precisato come si tratti di canoni *“inclusivi delle quote di competenza dell'ammortamento del maxianone”*;
- **nota n. 16** in corrispondenza della voce a.3) “rilevazione di quote di ammortamento” per la quale viene precisato come si tratti di quote *“inclusive dell'ulteriore quota per rettificare l'ammortamento rilevato in bilancio sul valore di riscatto del bene e calcolato, secondo la metodologia finanziaria, sul suo costo storico”*.

Tavola 6 – prospetto dell'effetto sul risultato d'esercizio (T0034 o T0139)

	Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	287.213
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	-33.191
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	-140.000
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	0
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	114.022
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	36.008
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	78.014

Rielaborando le citate precisazioni, in merito alla nota n. 15 si può concludere che nella voce a.1) va semplicemente “stornato” il totale costo di competenza rilevato il B8 e cioè sia la parte riferita ai canoni veri e propri che al maxianone “spalmato”. La nota 16, inoltre, conferma sostanzialmente che nella voce a.3) vanno indicate sia le quote di ammortamento relative ai beni sui contratti in essere (calcolate con il metodo finanziario) sia il “differenziale” rispetto a quelle calcolate con il metodo patrimoniale perché riguardanti beni già riscattati (è imprecisa, quindi, la descrizione *“... su contratti in essere”* riportata sulla tabella XBRL).

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

L'OIC non fornisce spiegazioni con riferimento a queste voci né per il prospetto 1 (voce a.5) né per il prospetto 2 (voce a.4). Giova tuttavia segnalare che il tool di generazione dell'istanza XBRL trasporta automaticamente quanto indicato nel 1° prospetto nell'omonima voce del 2°. Considerata la collocazione, nel

⁸ Su tale quota, peraltro, sarebbe altresì ravvisabile un ulteriore effetto di fiscalità anticipata laddove – per equiparazione con l'acquisto in proprietà - si ritengono recuperabili le riprese fiscali in sede di cessione del fabbricato.

1° prospetto, prima dei valori di fine esercizio non resta che concludere che si tratta delle svalutazioni (o delle eventuali successive riprese di valore) che sarebbero state fatte adottando il metodo finanziario.

Effetto fiscale

Pochissime sono le indicazioni riportate nell'OIC anche con riferimento all'effetto fiscale in merito al quale il documento si limita a precisare che fra gli ulteriori effetti indiretti di cui è necessario tener conto per determinare l'effetto netto complessivo vi è, ad esempio, "quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite".

Il prospetto O.I.C. richiede l'indicazione dell'effetto fiscale sul risultato d'esercizio (voce *b*) della tabella Xbrl) e quello (indubbiamente complessivo) sullo stato patrimoniale (voce *e*) della tabella Xbrl) che si otterrebbero applicando il metodo finanziario. Nessuna indicazione viene fornita in merito alla modalità di calcolo. Un approccio, a nostro giudizio troppo semplicistico, è quello di calcolare l'effetto fiscale sul conto economico e quello sul patrimonio netto rispettivamente applicando le aliquote Ires ed Irap alla voce a) del secondo prospetto XBRL e alla d) per primo prospetto XBRL. Se, evitando di calcolare l'Irap sugli oneri finanziari⁹, si può arrivare ad un risultato teoricamente corretto per la voce a) altrettanto non può succedere, negli esercizi successivi al primo, per la d) dell'effetto patrimoniale.

Vediamo di spiegarci più chiaramente, rinviando anche all'esemplificazione di Tavola 7.

Effetto fiscale sul conto economico dell'esercizio (voce b)

Con riferimento alla "rilevazione dell'effetto fiscale" sul conto economico, va osservato che tale grandezza sembra identificabile con il "delta" fra risparmio fiscale (Ires ed Irap) originato nell'esercizio dalla contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale ed il risparmio che verrebbe virtualmente originato dal metodo finanziario. Tale "delta", sommato all'effetto sul risultato prima delle imposte, determina il diverso importo che avrebbe avuto il risultato d'esercizio nel caso di contabilizzazione con il metodo finanziario¹⁰.

Effetto fiscale sul patrimonio netto (voce e)

Una volta compreso quale sia l'effetto fiscale sul conto economico, appare più facile definire quello che rappresenta l'effetto fiscale sullo stato patrimoniale, e cioè la sommatoria algebrica degli effetti fiscali che di anno in anno si manifestano a conto economico. Giova osservare che tali effetti sono normalmente, a parità di condizioni, originati da:

- maggior risparmio Ires/Ire ed Irap negli anni di durata del leasing (normalmente, con il metodo patrimoniale, si "spesa", infatti, più in fretta che con l'ammortamento);
- minore risparmio (o recupero del risparmio accumulato negli anni precedenti) nell'anno del riscatto e nei successivi.

Va osservato (vedi Tavola 7) che tali effetti sono destinati ad assorbirsi algebricamente azzerandosi nell'anno in cui termina l'ammortamento del prezzo di riscatto. Ciò deriva dal fatto che tali differenze hanno natura solamente temporanea. Tale situazione, però, non si verifica (e pertanto le differenze diventano parzialmente definitive) nel caso in cui, nel periodo che va dalla stipula del contratto a quella di fine ammortamento del riscatto, interviene:

- una modifica del trattamento/deducibilità fiscale dei costi del bene (si pensi, ad esempio, alla riduzione dal 40% al 20% dei costi degli autoveicoli intervenuta dal 2013);
- un cambio di aliquota fiscale nel corso del suddetto periodo (si pensi alla riduzione dal 4,25 al 3,9% dell'aliquota Irap intervenuta dal 2008 o alla riduzione dal 27,5% al 24% dell'Ires prevista dal 2017)¹¹.

⁹ Solo, però, nella teorica ipotesi (che non può ritenersi corretta) che, anche per scomporre le rate fra quota capitale e quota interesse, venga utilizzato il metodo forfettario Irap (D.M. 24/4/1998) anziché il piano di ammortamento finanziario.

¹⁰ Tali valutazioni non possono, ovviamente, prescindere dal considerare i limiti di deducibilità fiscale previsti per alcuni beni (es.: automobile) complicando, ovviamente, e non di poco, i conteggi. Inoltre, ulteriori complicazioni si aggiungono laddove venisse considerata un'aliquota di ammortamento civilistico diversa da quella fiscale.

¹¹ Per completezza andrebbe altresì osservato che ulteriori differenze (spesso scarsamente rilevanti) non risulterebbero assorbite nel caso di beni a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 164 co.1/b del TUIR (es. autovetture il cui costo è rilevante nel limite di € 18.075,99), laddove, per il prezzo di riscatto (inferiore alla citata soglia), non venga applicata, oltre alla misura di deducibilità (20%

Tavola 7 – calcolo effetto fiscale

esercizio	A) calcolo effetto Ires					B) calcolo effetto Irap					effetto totale annuo (A+B)	saldo progressivo
	Costo deduc.con metodo patrim.	Costo deduc.con metodo finanz.	differenza	aliq. Ires	Effetto Ires	Costo deduc.con metodo patrim.	Costo deduc.con metodo finanz.	differenza	aliq. Irap	Effetto Irap		
2014	144.787	93.322	51.465	27,50%	14.153	130.710	70.000	60.710	3,90%	2.368	16.520	16.520
2015	287.213	173.191	114.022	27,50%	31.356	259.290	140.000	119.290	3,90%	4.652	36.008	52.529
2016	293.000	153.487	139.513	27,50%	38.366	265.000	140.000	125.000	3,90%	4.875	43.241	95.770
2017	10.000	140.000	-130.000	27,50%	-35.750	10.000	140.000	-130.000	3,90%	-5.070	-40.820	54.950
2018	10.000	140.000	-130.000	27,50%	-35.750	10.000	140.000	-130.000	3,90%	-5.070	-40.820	14.130
2019	10.000	70.000	-60.000	27,50%	-16.500	10.000	70.000	-60.000	3,90%	-2.340	-18.840	-4.710
2020	10.000	0	10.000	27,50%	2.750	10.000	0	10.000	3,90%	390	3.140	-1.570
2021	5.000	0	5.000	27,50%	1.375	5.000	0	5.000	3,90%	195	1.570	0
2022	0	0	0	27,50%	0	0	0	0	3,90%	0	0	0
<p style="text-align: center;">€ 770.000 € 770.000 € 0 € 0 € 700.000 € 700.000 € - € - € 0</p>												

Presenza di più contratti

Come precisato nelle note di accompagnamento alla tassonomia in analisi, diffuse il 1 marzo 2016, le tabelle sulle operazioni di locazione finanziaria sono state pensate, in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionale, per il complessivo insieme dei leasing finanziari, ed eventuali informazioni sui singoli beni o categorie di beni dovranno essere rese, laddove ritenute significative, attraverso i campi testuali.

nell'esempio), anche quella derivante dal rapporto fra il limite di costo fiscalmente rilevante e quello sostenuto dal concedente (società di leasing).